ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ODCEC DI CAGLIARI

***

INFORMATIVA SUL RUOLO ATTIVO DEL DEBITORE, SUI COSTI DELLA PROCEDURA E SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

***

RUOLO ATTIVO DEL DEBITORE

- **Ruolo attivo del Debitore:**

Il Debitore è coinvolto per tutta la durata del procedimento ed è chiamato a collaborare con l'OCC e con il Gestore della crisi, fornendo allo stesso ogni documentazione ed informazione richiesta dalla legge e utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale; la procedura è predisposta, presentata e sottoscritta dal Debitore.

- **Obbligo di reperibilità del Debitore:**

Il Debitore si impegna a comunicare tempestivamente qualsivoglia variazione dei propri recapiti (cellulare, e-mail) e del proprio indirizzo (residenza, domicilio).

- **Obbligo di collaborazione del Debitore:**

Il Debitore è consapevole del fatto che la procedura sarà arrestata, pregiudicando l'obiettivo primario della esdebitazione, ove lo stesso non collabori fattivamente con il Gestore della crisi o si renda irreperibile, negando o ritardando la produzione delle informazioni e/o della documentazione richiesti dal Gestore della crisi. Il Debitore, inoltre, si impegna a rilasciare al nominato Gestore, ove richieste, le seguenti deleghe: cassetto fiscale, cassetto previdenziale; centrale rischi Banca d'Italia, carichi pendenti ed estratto situazione debitoria presso Agenzia delle Entrate, Istituti ed enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

- **Reticenze ed atti di frode del Debitore:**

Il Debitore è consapevole del fatto che, in ipotesi di reticenza e/o di atti in frode compiuti dallo stesso, la procedura potrà essere arrestata, pregiudicando l'obiettivo primario dell'esdebitazione, con potenziale conversione di altra procedura in

liquidazione del patrimonio; l'eventuale pagamento di somme o atti dispositivi del proprio patrimonio in pendenza di accesso alla procedura o nei mesi immediatamente precedenti potrebbe rendere inammissibile la domanda di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

- **Attestazione e/o relazione predisposta del Gestore:**

Il Debitore è consapevole del fatto che, ai fini dell'avvio della procedura, è necessaria l'attestazione o la relazione del Gestore, ma che essa non è un atto dovuto da parte di quest'ultimo, il quale, ove lo ritenga (alla luce delle verifiche espletate ed in mancanza dei presupposti necessari), può rifiutarsi di renderla.

- **Effetti della procedura:**

Il Debitore è consapevole del fatto che l'avvio della procedura coinvolge tutti i beni del debitore, nessuno escluso (fatta eccezione per i soli beni e crediti non pignorabili). Il Debitore è consapevole che la richiesta di intervento dell'OCC e/o la successiva nomina del Gestore non comportano la sospensione di eventuali procedimenti esecutivi; la sospensione potrà essere conseguita solo successivamente alla presentazione della domanda in Tribunale e previa autorizzazione del Giudice.

- **Inevitabile pubblicità della procedura:**

Il Debitore è consapevole del fatto che l'avvio della procedura sarà accompagnato agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa e/o dal Tribunale di Cagliari. In ogni caso il Gestore della crisi potrà in qualunque momento e modo contattare, sentire e/o chiedere riscontro da parte di soggetti terzi al fine di verificare quanto riferito dal Debitore, fermo restando l'obbligo di riservatezza.

- **Inevitabile coinvolgimento di soggetti eventualmente collegati:**

Il Debitore è consapevole del fatto che l'avvio della procedura comporterà l'inevitabile coinvolgimento di soggetti eventualmente collegati alla medesima, quali ad esempio coniugi e familiari, condebitori, comproprietari, fideiussori, soci di società di persone, associati di associazioni professionali, cointestatari di conti correnti, etc.

- **Facoltà del Debitore di farsi assistere:**

Il supporto professionale al Debitore, seppur non necessario e/o indispensabile nella fase iniziale (posto che la Legge affida al Gestore le più ampie funzioni sia di assistenza nella predisposizione della proposta, del piano o della richiesta di liquidazione), è comunque consigliabile nel suo interesse. In ogni caso, il Debitore è consapevole del fatto che, secondo l'orientamento di taluni Tribunali, l'assistenza di un Legale è necessaria per il deposito della proposta e del piano.

* * *

COSTO DELLA PROCEDURA

- **Diritti di segreteria**

Il Debitore è consapevole del fatto che il versamento di Euro 200,00 che accompagna l'istanza di nomina del Gestore non è in alcun modo ripetibile.

- **Procedura individuale**

Il Debitore è consapevole del fatto che in caso di procedure collegate vanno presentate più istanze individuali di nomina del Gestore, una per ogni Debitore interessato, e che per ogni istanza è dovuto il versamento di Euro 200,00 non ripetibili.

- **Preventivo**

Il Debitore è consapevole del fatto che sarà chiamato ad approvare un preventivo riguardante il compenso dovuto, determinato in base alle tariffe di Legge, e che in mancanza di accordo tra le parti l'onorario sarà liquidato dal Giudice. In ogni caso il preventivo potrà essere oggetto di modifica nel corso della procedura laddove risultassero significative differenze delle attività e/o passività assunte a riferimento nel preventivo originario.

- **Spese**

Il Debitore è consapevole del fatto che il preventivo non include le eventuali ulteriori spese che, caso per caso, potrebbero rendersi opportune o necessarie ai fini dell'attestazione e dell'avvio della procedura, le quali pertanto dovranno essere sostenute dal Debitore. A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano le spese di procedura più ricorrenti:

- Perizie di stima immobili e verifica conformità immobili;
- Certificazione ventennale e nulla osta notarile;
- Visure camerali, visure catastali ed ipotecarie, visure P.R.A. (nominali e storiche);
- Spese produzione atti, bilanci, schede incarichi, partecipazioni, protesti;
- Contributo unificato accesso banche dati pubbliche;
- Marche da bollo, spese postali;
- Carichi pendenti Agenzia delle Entrate, Casellario giudiziale;
- Spese produzione estratti conto bancari.

- **Acconto**

Il Debitore è consapevole del fatto che potrà essere richiesto un acconto sul compenso in funzione delle sue risorse disponibili, oltre ad un fondo spese a copertura delle spese vive occorrenti per lo svolgimento della procedura.

- **Compenso**

Il Debitore è consapevole del fatto che il compenso per l'attività svolta del Gestore è sempre dovuto, anche nell'ipotesi di interruzione della procedura prima del deposito della proposta presso il Tribunale (commisurato allo stato di avanzamento della procedura).

***

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Il Debitore deve produrre, possibilmente già nella fase di avvio del procedimento, tutta la documentazione obbligatoria per legge, nonché l'ulteriore documentazione idonea a ricostruire compiutamente il suo patrimonio (attività e passività):

1. Elenco di tutti i creditori (ivi incluse le garanzie prestate), con indicazione dei singoli nominativi, delle relative somme e dei recapiti;
2. Elenco di tutti i beni del debitore (c.d. "inventario dei beni"), comprensivo della descrizione dei medesimi, delle specifiche sul possesso di ciascuno degli immobili e dei beni mobili, nonché degli eventuali vincoli sui beni indicati (pegni, ipoteche);
3. Eventuali atti di disposizione dei beni del Debitore compiuti negli ultimi cinque anni, nonché la relativa documentazione;
4. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (Redditi, IVA, IRAP, CUD, 770, ecc.)

e scritture fiscali annesse;

5. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del Debitore e della sua famiglia, corredato dalla documentazione necessaria per l'attestazione, previa indicazione del nucleo familiare corredato del certificato dello stato di famiglia (autocertificabile ex art.46 DPR 445/2000);

6. Soggetto titolare di partita IVA: oltre alla suddetta documentazione riferibile all'attività di impresa o professionale, è necessario produrre le scritture contabili degli ultimi tre anni, corredate dalla attestazione della conformità all'originale, nonché certificazione dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate e gli Istituti Previdenziali ed Assistenziali.

7. Ulteriore documentazione che si consiglia di produrre, se possibile e/o disponibile:

a) Relazione sulle cause del sovraindebitamento;
b) Elenco di tutti i debitori (ivi incluse le garanzie ricevute), con indicazione dei singoli nominativi, delle relative somme e dei recapiti;
c) Eventuali perizie riguardanti i beni (in particolare per immobili ed autovetture), anche se acquisiti in altri procedimenti;
d) Eventuali offerte riguardanti i beni (in particolare per immobili ed autovetture), anche se acquisiti in altri procedimenti;
e) Estratti conto bancari degli ultimi cinque anni, nonché estratti conto delle carte di debito / credito;
f) Elenco protesti, visure camerali, visure catastali ed ipotecarie, visure P.R.A.;
g) Documentazione bancaria e finanziaria (contratti mutuo, contratti finanziamento, piani ammortamento);
h) Documentazione attività lavorativa (contratti di lavoro, buste paga);
i) Elenco contenziosi e/o cause pendenti di qualsivoglia natura (civile, fiscale, amministrativa e penale), nonché relativa documentazione;
j) Elenco atti debitore impugnati dai creditori;
k) Carichi pendenti ed estratto situazione debitoria presso Agenzia delle Entrate, Istituti ed enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.